



CITTA' di IMPERIA

PROT. N. 11087  
Reg. Ord. N6 del 1/3/18

Imperia, 01 marzo 2018

## IL SINDACO

Premesso che il Comune di Imperia è classificato secondo i disposti dell'art. 22 del D.P.R. 412/93 in zona climatica C per la quale, come stabilito dal D.P.R. stesso e dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 74 del 16/4/2013, l'esercizio degli impianti è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale ed alla durata giornaliera di attivazione:

– n. 10 ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

Atteso che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 74/2013, al di fuori dei periodi di cui al precedente capoverso, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Visto l'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 che recita “in deroga a quanto previsto dall'art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili”;

Ritenuto opportuno e necessario adottare, in considerazione del notevole abbassamento delle temperature previsto per i gg dal 1 marzo 2018 al 4 marzo 2018, specifico atto ai sensi dell'art. 5 del DPR 16 aprile 2013 n. 74, finalizzato a disciplinare, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del DPR medesimo, l'attivazione degli impianti per la climatizzazione invernale oltre la durata giornaliera ordinaria di attivazione, al fine di:

- evitare attivazioni generalizzate,ingiustificate e/o protratte per un periodo di tempo indefinito;
- perseguire gli obiettivi di risparmio energetico e tutela della qualità dell'aria definiti a livello nazionale

Visti il D.P.R. 412/93, il D.P.R. 74/2013 ed il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l'art. 90;

## DISPONE

per l'intero territorio di Imperia,fatta salva l'emanazione di disposizioni diverse, dalla giornata di oggi giovedì 1 marzo 2018 fino al perdurare delle condizioni meteorologiche avverse e, comunque non oltre domenica 5 marzo , che la durata giornaliera di attivazione massima degli impianti per la climatizzazione invernale, consentita dall'art. 4, comma 2, punto d) del DPR 74/2013, possa essere estesa fino a 14 ore giornaliere alle seguenti condizioni:

1. la durata di attivazione giornaliera degli impianti suddetti, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 4 commi 5 e 6 del DPR 74/2013, consentita fra le 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;
2. la temperatura massima nei singoli ambienti riscaldati, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 3 commi 4 e 5 del DPR 74/2013, non dovrà superare i limiti di cui all'art. 3 comma 1 del DPR 74/2013;
3. ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 74/2013, l'immediata informazione della presente alla cittadinanza.

## INFORMA

- che le disposizioni di cui alla presente ordinanza, a fronte di comprovate esigenze, potranno essere modificate ai sensi dell'art. 5 del DPR 74/2013;
- che la mancata ottemperanza di quanto prescritto ai punti 1 e 2 del presente atto comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa di cui all'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 192/2005;
- che contro il presente atto gli interessati potranno presentare ricorso al TAR territoriale competente entro 60 gg dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Sindaco  
*f.to in originale*  
Ing. Carlo Capacci